



REGOLAMENTO 36
AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI GIUDIZIALI



Indice:

- Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione
- Art. 2 – Documenti di riferimento
- Art. 3 - Oggetto e tipologia di incarichi legali conferiti
- Art. 4 - Servizi legali esclusi dal conferimento
- Art. 5 - Principi.
- Art. 6 - Costituzione, suddivisione e aggiornamento dell'elenco speciale degli Avvocati patrocinatori di AREU.
- Art. 7 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco dei professionisti.
- Art. 8 - Domanda di iscrizione all'elenco.
- Art. 9 - Pubblicazione dell'elenco.
- Art. 10 - Modifiche dei riferimenti del professionista.
- Art. 11 - Cause di cancellazione dall'elenco.
- Art. 12 - Principi e modalità conferimento incarico agli iscritti nell'elenco.
- Art. 13 - Corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico di espletamento dei servizi legali ex art. 17 co.1 let. d) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
- Art. 14 - Adempimenti successivi al conferimento dell'incarico. Pubblicità.
- Art. 15 - Revoca dell'affidamento dell'incarico per lo svolgimento dei servizi legali ex art. 17 co. 1 let. d) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
- Art. 16 - Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento.
- Art. 17 - Tutela della privacy.
- Art. 18 - Norme di rinvio.

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione.

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale libero professionali da affidare a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*.

Art. 2 - Documenti di riferimento.

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.02.2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.02.2014, sull'aggiudicazione dei contratti in concessione;
- Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo del Consiglio, del 26.02.2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/14/CE;
- Articoli 4 (*"Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi"*), 17 (*"Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi"*) e 36 co.2 (*"Contratti sottosoglia"*) del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i. *"Codice dei Contratti Pubblici"*;
- Tabelle nuovi parametri forensi allegate al D.M. n. 50/2014;
- Codice di Deontologia Forense.

Art. 3 - Oggetto e tipologia di incarichi legali conferiti

Per servizi legali di cui all'art. 17, co. 1 let. d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si intendono:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 31 del 9 febbraio 1982 e s.m.i.:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento,

sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

- 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

i quali, tutti, sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.) e che per l'affidamento degli stessi, al fine di selezionare gli operatori economici cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa, l'Amministrazione può attingere ad elenchi previamente costituiti dall'Amministrazione stessa mediante una procedura trasparente ed aperta oggetto di adeguata pubblicità e pubblicati sul proprio sito istituzionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici.

Art.4 - Servizi legali esclusi dal conferimento

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX ("Servizi di cui agli articoli 140,142, 143 e 144") del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 s.m.i.).

Art. 5 - Principi

Secondo quanto disposto dall'art. 4 ("*Principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi*") del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Nell'espletamento del proprio incarico, il professionista è tenuto al rispetto dei principi di cui al Codice di Deontologico Forense.

Art. 6 - Costituzione, suddivisione e aggiornamento dell'elenco speciale degli Avvocati patrocinatori di AREU

Per la formazione dell'elenco, AREU, al fine di garantirne la massima diffusività, provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e mediante affissione al relativo albo della



delibera di indizione dell'avviso pubblico per la costituzione e l'aggiornamento di un elenco di avvocati cui conferire incarichi legali di cui all'art. 17 co. 1, let. d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

L'elenco è unico e suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso, come di seguito indicato:

Sezione A) Contenzioso in materia di diritto **AMMINISTRATIVO**: assistenza e patrocinio per giudizi instaurati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato e Tribunale Regionale e Superiore delle Acque;

Sezione B) Contenzioso in materia di diritto **CIVILE**: assistenza e patrocinio per giudizi instaurati innanzi al Giudice di Pace, Tribunale Ordinario Civile, Corte d'Appello Civile, Cassazione Civile;

Sezione C) Contenzioso in materia di diritto **PENALE**: assistenza e patrocinio per giudizi instaurati innanzi al Giudice di Pace, Giudice per le Indagini Preliminari, Giudice dell'Udienza Preliminare, Tribunale Penale (monocratico e collegiale), Corte d'Appello Penale, Cassazione Penale; Magistratura di Sorveglianza;

Sezione D) Contenzioso in materia di diritto del **LAVORO**: assistenza e patrocinio per giudizi instaurati innanzi al Giudice del Lavoro, Corte d'Appello, Cassazione Civile;

Sezione E) Contenzioso in materia di diritto **TRIBUTARIO**: assistenza e patrocinio per giudizi instaurati innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e alla Corte di Cassazione.

Sezione F) Contenzioso in materia di **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

I nominativi dei professionisti ritenuti idonei sono inseriti nell'elenco aziendale secondo l'ordine strettamente alfabetico.

La tenuta dell'elenco è affidata alla S.C. Affari generali e legali di AREU.

Art. 7 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco dei professionisti

Possono essere inseriti nell'elenco i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso della cittadinanza italiana;
- essere iscritto nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza;
- essere abilitato all'esercizio della professione di Avvocato in Italia con iscrizione da almeno 5 anni ad un Albo circondariale degli Avvocati;
- non aver avuto alcun procedimento disciplinare dinnanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, all'esito del quale sia stata irrogata la

sanzione della sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo degli Avvocati;

- essere in possesso, al momento di conferimento dell'incarico, della Polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, conforme alle disposizioni ed ai parametri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 22.09.2016, in G. U. n. 238 del 14.10.2016 recante le " Condizioni essenziali e massimi e minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato";
- non trovarsi in una delle condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, precisamente:
 - 1) Aver riportato una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) Sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia”;
- non avere in corso, al momento di conferimento dell'incarico da parte di AREU e per tutta la durata dello stesso in qualità di difensore di se stesso o di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro AREU.

Art. 8 - Domanda di inserimento nell'elenco

L'inserimento nell'elenco dei professionisti ha luogo su domanda del professionista interessato a seguito della pubblicazione dell'Avviso di Costituzione dell'elenco dei professionisti cui conferire incarichi per servizi legali di cui all'art. 17 co.1 let. d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Vengono prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute nei termini e secondo le procedure indicate nell'avviso di aggiornamento dell'elenco di avvocati d AREU.

Verificata la completezza e la correttezza della documentazione inoltrata, viene costituito l'elenco con iscrizione dei professionisti in base all'ordine alfabetico e nelle rispettive sezioni.

Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, viene comunicato all'interessato tramite PEC all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione medesima.

L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi legali né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte di AREU.

Art. 9 - Pubblicazione dell'elenco

L'elenco dei professionisti, formato secondo le modalità sopra indicate, viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di AREU (www.areu.lombardia.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” e mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Azienda.



Nella medesima sezione vengono pubblicati anche gli aggiornamenti dell'elenco stesso.

Art. 10 - Modifiche dei riferimenti del professionista

Nel caso in cui, a seguito di iscrizione all'elenco, il professionista cambi recapiti di riferimento deve darne immediata comunicazione ad AREU mediante PEC indirizzata all'attenzione della S.C. Affari generali e legali all'indirizzo: protocollo@pec.areu.lombardia.it.

Qualora intervengano modifiche al curriculum vitae presentato dal professionista all'atto della domanda, il professionista è tenuto a darne comunicazione ad AREU e ad inviare il proprio CV aggiornato.

Ricevuta la comunicazione di intervenuta modifica dei riferimenti del professionista, il Direttore della S.C. Affari generali e legali di AREU provvederà a modificare quanto richiesto e, se necessario, ad aggiornare l'elenco dei professionisti.

Art. 11 - Cause di cancellazione dall'elenco

AREU dispone la cancellazione dall'elenco in caso di:

- mancanza o falsa attestazione in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al predetto elenco;
- venir meno, successivamente all'iscrizione nell'elenco, di anche uno dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco stesso,
- rifiuto di eseguire l'incarico a seguito di richiesta per 2 volte e senza giustificato motivo;
- mancata osservanza della diligenza e correttezza negli adempimenti derivanti dall'incarico affidato; in queste situazioni, AREU provvede a contestare per iscritto l'inadempimento o l'adempimento tardivo (cfr. art. 15 Regolamento);
- richiesta di cancellazione dall'elenco da parte del professionista.

Il professionista che si trovi in una delle ipotesi previste per la cancellazione dal predetto elenco deve darne immediata comunicazione (a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.areu.lombardia.it) alla S.C. Affari generali e legali di AREU il quale, verificata la sopravvenuta insussistenza delle condizioni per la permanenza nell'elenco, provvederà ad espungere il nominativo del professionista.

La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione del professionista dall'elenco viene comunicata all'interessato mediante invio di comunicazione mezzo PEC. Nella comunicazione viene indicata l'intenzione di procedere alla cancellazione dall'elenco con indicazione di un termine, non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Trascorso il predetto termine senza che il



professionista abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso di non accoglimento delle stesse, AREU provvede alla cancellazione del nominativo del professionista dall'elenco, dandone comunicazione all'interessato mezzo PEC.

Art. 12 - Principi e modalità conferimento incarico agli iscritti nell'elenco

In ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., gli incarichi vengono conferiti secondo i principi indicati nell'art. 4 del Codice dei contratti pubblici e, quindi, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

La scelta del professionista cui affidare l'incarico avviene sulla base di criteri non discriminatori, a seguito di una procedura comparativa e sulla base di un principio di rotazione applicato tenendo conto dell'importanza e della complessità della causa, degli incarichi già svolti, delle esperienze maturate nel settore di riferimento (es. esperienze maturate nel settore sanitario e conoscenza della normativa di settore, collaborazione come consulente o patrocinatore per aziende sanitarie, qualifiche professionali, nonché di eventuali pubblicazioni) e del compenso preventivato.

Il principio di rotazione non sarà applicato nei casi di affidamento dell'incarico per gradi di giudizio successivi al primo.

Il principio di rotazione non sarà, altresì, applicato qualora sussistano motivate ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia di AREU, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, AREU può provvedere all'affidamento diretto e motivato degli incarichi, con affidatario individuato nell'ambito di degli avvocati iscritti nell'elenco.

L'atto con il quale viene conferito l'incarico assume la forma della delibera del Direttore Generale di AREU che contiene le seguenti indicazioni:

- indicazione della tipologia del giudizio che vede coinvolta AREU;
- indicazione del valore della causa ed indicazione del compenso professionale che viene determinato assumendo quale riferimento il minimo tariffario dello scaglione di riferimento di cui alle Tabelle dei Nuovi Parametri Forensi allegate al DM n.55/2014;
- obbligo del professionista di presentare il preventivo specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto AREU sullo stato generale del giudizio e sulle prospettive difensive all'atto dell'instaurazione dello stesso nonché, nelle eventuali fasi successive, aggiornare AREU dell'andamento generale del giudizio, dell'esito delle singole udienze con indicazione dell'attività posta in essere, inviando, altresì, in tempi congrui per



le valutazioni del caso, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'ambito del procedimento per il quale è stato conferito mandato e delle eventuali proposte di transazione rivolte dalla controparte ad AREU; al termine di ogni grado del giudizio, il professionista deve confrontarsi con AREU per la valutazione della sussistenza o meno di motivi per proporre le impugnazioni o resistere nei successivi gradi di giudizio.

Art. 13 - Corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico di espletamento dei servizi legali ex art. 17 co.1 let. d) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

In ottemperanza al principio di economicità previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 50/2016, nella valutazione comparativa, AREU, stabilisce discrezionalmente il numero di preventivi da confrontare, più confacente alle proprie esigenze, tenendo conto anche del valore economico dell'affidamento.

Il corrispettivo al professionista sarà determinato assumendo quale valore di riferimento il minimo tariffario indicato quale parametro per lo scaglione del valore della causa dalle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM 55/2014 e dal confronto con il preventivo presentato.

Al professionista verranno rimborsate le spese di procedura dallo stesso anticipate, previa esibizione dell'attestazione di pagamento.

Qualora la sentenza favorevole all'Azienda condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il corrispettivo è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato e riscosso dalla controparte. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome di AREU e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

In caso di revoca del mandato da parte di AREU o di rinuncia allo stesso da parte del professionista, il compenso previsto verrà determinato in relazione all'attività svolta, allo stato del giudizio al momento della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre al rimborso delle spese generali effettivamente sostenute e nei limiti del compenso indicato nel preventivo.

Art. 14 - Adempimenti successivi al conferimento dell'incarico – Pubblicità

In ottemperanza con quanto previsto dalla legge in materia di Amministrazione Trasparente, il nominativo del professionista unitamente al proprio curriculum vitae aggiornato, alla "dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e titolarità di incarichi presso altre pubbliche amministrazioni" e all'indicazione della delibera di affidamento dell'incarico legale vengono pubblicate nella sezione del sito internet istituzionale di AREU denominata "Amministrazione



Trasparente”, alla pagina “elenco conferimenti incarichi consulenti e collaboratori”.

All'atto di conferimento dell'incarico, il professionista deve provvedere all'invio della “dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e titolarità di incarichi presso altre pubbliche amministrazioni” che AREU trasmette in allegato alla comunicazione di adozione della predetta delibera.

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, l'efficacia del contratto di conferimento incarico è subordinata alla pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale di AREU.

Art. 15 - Revoca dell'affidamento dell'incarico per lo svolgimento dei servizi legali ex art. 17 co. 1 let. d) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

L'incarico verrà revocato in caso di commissione da parte del professionista di gravi inadempienze contrattuali.

Nel caso in cui AREU rilevi un'inadempienza, provvederà a contestarla per iscritto al professionista dando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Trascorso il predetto termine senza che il professionista abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso di non accoglimento delle stesse, AREU provvede alla revoca dell'incarico affidato.

Art. 16 - Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Il professionista con la sottoscrizione del presente accordo si impegna al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito internet di AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 17 - Tutela della privacy

All'atto della compilazione della domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti cui conferire incarichi legali ai sensi dell'art. 17 co. 1 let. d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e in calce al curriculum vitae, il professionista esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Tutti i dati personali forniti nell'ambito della procedura di iscrizione e di conferimento dell'incarico legale verranno utilizzati ai fini del procedimento di creazione e di aggiornamento dell'elenco e verranno trattati da AREU in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, in ottemperanza con quanto stabilito dalla predetta normativa.



Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.